Sent. n. 122/2026 pubbl. il 16/11/2026
Cron. n. : 4127/2026
Rep. n. 238/2026 del 16/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti Presidente

Dott. Gaetano Savona Giudice

Dott. Bruno Malagoli Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 158-1//2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

CIEMME GROUP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. 03992770929), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. **Gianluca Farris**, con sede in Cagliari, Via del Mercato Vecchio n. 9/11, rimasta contumace nel presente procedimento,

proposta da

Matteo Murgia, nato a Iglesias il 21 settembre 1988, codice fiscale MRGMTT88P21E281O, residente in Musei, Via Mazzini n. 9, e **Emanuele Laconi**, nato a Iglesias l'11 agosto 1982, codice fiscale LCNMNL82M11E281W, residente in Villamassargia, Via Costituzione n. 9, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Corda e Maria Luisa Biagetti, come da procure in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2026, Matteo Murgia ed Emanuele Laconi hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Ciemme Group società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Cagliari, Via del Mercato Vecchio n. 9/11, codice fiscale e partita IVA 03992770929, in persona del legale rappresentante pro tempore Gianluca Farris.

Il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 37 e 40 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, sul presupposto dello stato di insolvenza della società e della sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La società debitrice, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Non risultano pertanto depositati dalla debitrice memorie difensive, bilanci, dichiarazioni fiscali o altra documentazione contabile idonea a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

impresa minore.

2. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza dei propri crediti mediante la produzione dei seguenti titoli giudiziali, non opposti e divenuti esecutivi:

– decreto ingiuntivo n. 82/2026, emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, in data 22 gennaio 2026 nel procedimento R.G. n. 4286/2025, in favore di Matteo Murgia, per l'importo di euro 10.095,40, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, notificato alla debitrice in data 19 marzo 2026 e dichiarato esecutivo con decreto del 23 aprile 2026;

– decreto ingiuntivo n. 102/2026, emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, in data 23 gennaio 2026 nel procedimento R.G. n. 4287/2025, in favore di Emanuele Laconi, per l'importo di euro 11.015,90, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, notificato alla debitrice in data 19 marzo 2026 e dichiarato esecutivo con decreto del 2 luglio 2026.

Quanto al credito di Matteo Murgia, dagli atti risulta altresì notificato atto di precetto in data 24 aprile 2026, per il complessivo importo di euro 11.267,06, oltre agli accessori maturandi sino al saldo.

La debitrice non ha provveduto al pagamento dei crediti portati dai predetti titoli giudiziali e non ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi.

3. La società convenuta è una società a responsabilità limitata semplificata esercente attività commerciale e, pertanto, riveste la qualità di imprenditore commerciale soggetto, in astratto, alla disciplina della liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto e che siano in stato di insolvenza.

L'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce impresa minore l'impresa che presenti congiuntamente: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza; ricavi annui non superiori a euro 200.000 nei medesimi esercizi; debiti, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000.

Nel caso in esame, la società, regolarmente convocata, non si è costituita e non ha prodotto bilanci, dichiarazioni dei redditi o altra documentazione contabile idonea a dimostrare il possesso congiunto delle predette soglie. La mancata costituzione e l'omesso deposito della documentazione richiesta non consentono di ritenere provata

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

la qualità di impresa minore, la cui dimostrazione compete alla debitrice ai sensi dell'art. 121 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La società deve pertanto ritenersi assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non essendo stata fornita prova della ricorrenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

4. Sussiste altresì lo stato di insolvenza, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale si manifesta mediante inadempimenti o altri fatti esteriori dimostrativi dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Lo stato di insolvenza emerge, in primo luogo, dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, portati da due decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi, per un importo complessivo di almeno euro 21.111,30, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.

Costituisce ulteriore elemento sintomatico dell'insolvenza l'assenza di iniziative della debitrice anche successivamente alla notificazione dell'atto di precetto e, più in generale, il disinteresse manifestato nel presente procedimento, nel quale la società, pur ritualmente convocata, non si è costituita e non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato pagamento dei debiti.

Dalla situazione risultante dall'elaborato informativo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, prodotto in atti e riferito alla data del 29 settembre 2026, emerge inoltre l'esistenza di debiti iscritti a ruolo nei confronti di INPS, INAIL e Amministrazione finanziaria, per un totale residuo complessivo di euro 174.200,14, di cui euro 160.350,37 per residuo carico, euro 13.708,81 per interessi di mora o somme aggiuntive e euro 140,96 per oneri, diritti e quote. Per numerose posizioni risultano altresì procedure cautelari o esecutive attive.

Tali elementi, valutati unitariamente, evidenziano una situazione di incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e integrano il requisito oggettivo dello stato di insolvenza.

5. Sussiste anche il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che esclude l'apertura della liquidazione giudiziale soltanto quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore a euro 30.000.

Nel caso in esame tale soglia risulta ampiamente superata, avuto riguardo sia ai crediti dei ricorrenti, non pagati nonostante la definitività e l'esecutorietà dei titoli giudiziali, sia, comunque, all'esposizione risultante dall'elaborato dell'Agenzia delle

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

entrate-Riscossione, pari a euro 174.200,14 alla data del 29 settembre 2026.

6. In conclusione, risultano integrati tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 49 e 121 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Ciemme Group società a responsabilità limitata semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **CIEMME GROUP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA** (C.F. 03992770929), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gianluca Farris, con sede in Cagliari, Via del Mercato Vecchio n. 9/11;

nomina giudice delegato alla procedura il dott. Bruno Malagoli;

nomina curatore la dott.ssa Maura Musa, con studio in Cagliari, la quale dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico entro il termine di legge;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

stabilisce il giorno 13.4.2027, alle ore 10, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato, entro il termine previsto dall'art. 49, comma 3, lettera d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale gli istanti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;

dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, notificata alla società debitrice, comunicata al curatore e ai ricorrenti e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, del medesimo Codice.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13.11.2026

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46